



Via San Bernardino 72/e
24122 BERGAMO
Telefono: 035 221 211
Mail: bergamo@uilscuola.it
Sito Web: <http://www.uilscuolabergamo.it/>

Bergamo, 16 giugno 2020

**Al Dirigenti scolastici di ogni ordine e
grado
Alle RSU/RSA d'Istituto**

Oggetto: Ferie del personale docente e ATA

Gent. le Dirigente,

pervengono alla scrivente O.S. numerose segnalazioni nelle quali risulta che alcune istituzioni scolastiche, formalmente o informalmente, stiano dando indicazioni ai docenti affinché nelle loro domande di ferie non siano inclusi gli ultimi giorni di agosto, così come al personale ATA.

Presumibilmente ciò accade nella convinzione, da parte dell'Amministrazione, di ritenere opportuno salvaguardare gli ultimi giorni di agosto per lo svolgimento di eventuali attività scolastiche, soprattutto di tipo organizzativo.

Questa O.S., pur comprendendo lo spirito di tali motivazioni, fa presente che le ferie del personale docente e ATA sono regolate dagli artt.13 e 19 del CCNL scuola 22.11.2007 attualmente vigente.

Il diritto alle ferie di tutto personale, pertanto, non può essere surrettiziamente ed a priori compresso.

Si ricorda inoltre che, norme e sentenze, prevedono la presenza obbligatoria del personale docente a scuola solo se ci sono attività di insegnamento o funzionali a queste specificatamente deliberate dal collegio docenti (art. 28 comma 4 del CCNL 2007).

Fatte queste precisazioni, risulta assolutamente evidente il diritto, da parte del personale docente, di richiedere le ferie maturate dal termine delle attività didattiche fino al 31 agosto ad eccezione di eventuali giorni destinati ad attività d'insegnamento o funzionali, preventivamente calendarizzate e deliberate dal Collegio Docenti nell'ambito del Piano annuale delle attività. Per il personale ATA, l'art.13 - comma 11 del menzionato CCNL scuola recita che, compatibilmente con le esigenze di servizio,

può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Resta quindi inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme

- al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale A.T.A.,**
- a quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di impegni dei docenti nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento dell'arco temporale del periodo di ferie richiesta,**

sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Si invitano pertanto i Dirigenti scolastici in indirizzo ad astenersi dall'assumere iniziative, formali o informali, difformi da quanto previsto dalle norme.

Si ricorda infine che, nel caso le SS.LL. intendessero procedere ad una integrazione del Piano annuale delle attività, saranno comunque tenute a trasmetterne informativa attraverso le trattative integrative d'Istituto, coinvolgendo le RSU, come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 28 del vigente CCNL.

Cordiali saluti

Federazione UIL Scuola RUA
Segreteria di Bergamo
Claudio Saetta